

# TRIBUNALE DI PALERMO

## QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

### IL GIUDICE DELEGATO

visto il ricorso depositato in data 7 ottobre 2021 ed integrato in data 17/11/2021, 23/11/2021 e 2/12/2021, con cui i sigg.ri SPITALERI e BELLANTE hanno formulato una proposta di piano del consumatore;

richiamato il decreto di integrazione documentale emesso in data 18 ottobre 2021;

lette le integrazioni e i documenti allegati dalla parte ricorrente e le precisazioni dell'OCC dott.ssa MARINO ROBERTA da ultimo depositate da ultimo in data 02/12/2021;

ritenuto che va essere esaminata l'istanza relativa alla proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 7, comma 1-*bis*, L. cit.;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione del professionista nominato, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. art. 9, comma 3-*bis*, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. ed osservato che allo stato, non si ravvisano atti in frode ai creditori;

dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione *ex art. 12-bis*, comma 2, L. cit.;

considerato che, a norma dell'art. 9, comma 1, L. cit., il professionista - ove non vi abbia già provveduto - è tenuto a presentare la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del ricorrente la proponente;

visto l'art. 12-*bis* L. cit.;

### FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del giorno **21 gennaio 2022, ore 10:30;**

### DISPONE

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i



creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata;

**DISPONE**

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it);

**DISPONE**

che il professionista, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

**Dispone**

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistato diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista nominato con funzioni di OCC a cura della Cancelleria.

Palermo, 9 dicembre 2021

**IL GIUDICE DELEGATO**  
*Alessia Giampietro*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Alessia Giampietro**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**Sezione IV Civile – Fallimentare**

**PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**L. n.3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE 18.12.20 N.176**

**Nell'interesse del sig. Spitaleri Carmelo**

## 1. PREMESSA

La sottoscritta dott.ssa Roberta Marino (C.F. MRNRRT59R53G273K), iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani al N.270/A, con studio in Palermo, Via Libertà, 193 con provvedimento N.5076/19 de. 09.11.19 (Allegato 01), è stata nominata dal Tribunale di Palermo Sezione IV Fallimentare, Professionista delle funzioni di OCC, su istanza del sig. Spitaleri Carmelo, C.F. SPTCML46P12G273R, nato a Palermo e residente a Palermo in Via xxxxxxxxx, che risulta consumatore ai sensi del comma 2 dell'art.6 della citata legge.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto n. 267 del 16/03/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27.01.2012.

A tal proposito attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano.

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall'art.7 Legge N. 3/2012, ed in particolare, il proponente:

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, *ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della citata legge. Dunque, il ricorrente si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";*
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge n. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3/2012;
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

Inoltre, anche il proprio coniuge sig.ra Bellante Olga presenta una situazione debitoria, e che i debiti gravanti su entrambi in quanto cointestatari e coobbligati sono stati imputati al sottoscritto al 50%, essendo il restante 50% imputato al proprio coniuge;

Il Piano del Consumatore proposto, così come formulato dal sig. Spitaleri Carmelo con il supporto del professionista incaricato è corredato da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2 della legge n. 3/2012. In particolare, unitamente al piano risultano:

- Prospetto delle attività e passività del debitore
- Certificato pensionistico
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostenimento della famiglia del ricorrente
- Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Palermo
- Certificato carichi pendenti
- Visura di non esistenza di protesti
- Report Crif
- Report CAI
- Visura C.R.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi d'indebitamento, con riferimento agli artt. 8 e 9 della Legge N.3/2012, la scrivente è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi volta ad analizzare la presenza di presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura nonché i seguenti aspetti:

- Indicazione delle cause d'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni assunte;
- Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

## 2. DATI PERSONALI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto in data 20.11.2019 – 11.12.2019, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del sig. Spitaleri dipendente del xxxxxxxxxx (manutenzione edifici scolastici etc.) fino al 31.12.2003, con una retribuzione media di € 1.600 circa al netto della tredicesima.

Dal 01.01.2014 percepisce una pensione mensile di € 1.349,14 al netto della tredicesima.

I sintomi del sovra indebitamento iniziano quando il debitore avvia l'iter di separazione. Dal primo matrimonio è nata una figlia. Il sig. Spitaleri in seguito alla separazione e successivamente al divorzio si è obbligato a corrispondere alla ex moglie gli alimenti per il mantenimento della figlia, quindi provvedendo a tutti i reali bisogni quali studi universitari, spese di ristrutturazione della casa e matrimonio, ricorrendo ad un prestito personale presso la Banca Unicredit S.p.A. nel 2013 per un importo di € 70.089,22, di cui mutuati € 48.050,78 con una rata mensile di € 745,63 a fronte di un reddito mensile di € 1.600,00.

In data 23.07.1987 il sig. Spitaleri si unisce in seconde nozze con la sig. Olga Bellante.

La situazione economica del sovraindebitamento subisce un ulteriore peggioramento nel corso degli anni. Pertanto, per fare fronte a tale situazione debitoria ha accesso ad un finanziamento con Agos il 10.03.2017 e successivamente, un altro finanziamento garantito con la cessione del quinto con Banca IBL, il 30.05.2018 e in seguito l'attivazione di due carte revolving Findomestic di importo € 5.000,00 e 3.000,00, per coprire l'apertura di credito del conto corrente Unicredit, pagare le spese e sopravvivere. Anche la moglie partecipa al fabbisogno familiare con la richiesta di una cessione del quinto presso Unicredit. Considerata la situazione insostenibile, in data 20.08.2019 il sig. Spitaleri chiede ad Agos e Unicredit la rinegoziazione dei finanziamenti, con la speranza di una riduzione della rata mensile, purtroppo la sua richiesta non ha avuto seguito. Il debitore entra in una spirale disastrosa di indebitamento tale che, in data 30.09.2019, preoccupato di far fronte alle spese utili alla gestione familiare smette di pagare le rate di finanziamento Unicredit e Agos e degli interessi maturati trimestralmente sulla scopertura del conto corrente, lasciando solo l'addebito delle rate della carta revolving e della cessione del quinto della Banca IBL.

Con la richiesta di finanziamenti accordati da Banca Unicredit S.p.A. e dalle società finanziarie AGOS, IBL e Findomestic non risulta essere garantito da nessun privilegio sul patrimonio del debitore.

L'indebitamento del ricorrente comunque ha un esborso mensile di € 1.724,63 (vedi tabella) a fronte di un reddito coniugale di € 2.816,60. Il ricorrente, per riuscire a pagare tutte le rate in corso, dovrebbe impiegare

tutta la sua pensione e in parte quella della moglie, e rimanere con € 1.091,97 al mese per sopravvivere con la moglie, senza considerare le spese e il minimo indispensabile per il sostentamento familiare.

Da qui la necessità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento

Dalla documentazione consegnata dal consumatore emerge la seguente situazione mensile debitoria:

<b>Tipologia di costo</b>	<b>Costo in euro</b>
Rata prestito Banca Unicredit	€ 745,63
Rata Cessione IBL	€ 266,00
Rata del prestito Agos	€ 223,00
Rata carta Findomestic	€ 150,00
Rata carta Findomestic	€ 90,00
Rata cessione Unicredit (coniuge)	€ 250,00
<b>Totale rata mensile</b>	<b>€ 1.724,63</b>

Allo stato attuale si manifesta un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte in precedenza e le disponibilità economiche attuali, che non rendono possibile al ricorrente di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.

Ciò consente di potere evidenziare che il sig. Spitaleri non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario e finanziario, da parte del debitore, ha determinato un sovraindebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita

Dall'analisi della documentazione in atti, è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori, laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

È pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano del consumatore e delle informazioni riferite direttamente dall'istante, che il sig. Spitaleri non ha posto in essere

atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Il sig. Spitaleri, in ottemperanza alla Legge n.3/2012 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre all'attenzione del Giudice un Piano del consumatore al fine di ripianare i debiti contratti in passato.

La scelta di tale procedura tra quelle previste per la composizione della crisi di sovraindebitamento trova fondamento e conferma nella sentenza di Cassazione n.1869 del 01.02.2016 secondo cui *“ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali (...) invero solo esigendo l'art.6, comma 2, lett. B) , una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività **ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali***

### **3. ANALISI STATO PASSIVO**

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo Giudicante e ai creditori coinvolti di potere decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

La attuale situazione debitoria del ricorrente, dettagliatamente indicata nel piano del consumatore, può essere così rappresentata:

**1.UNICREDIT S.p.A.** - creditore nei confronti del sig. Spitaleri per contratto di un finanziamento di mutuo chirografario – prestito personale contratto in data 13.09.2013, per un importo mutuato di € 70.079,22, e percepiti € 48.050,78 Il prestito era concesso per n. 94 rate di importo di € 745,63, l'istante ha regolarmente pagato sino al 30.09.2019, quando a causa delle difficoltà economiche maturate, accumulava un ritardo di n. 3 rate. Il sig. Spitaleri ha cercato più volte di contattare la Banca Unicredit, chiedendo di rivedere il contratto per diminuire l'importo della rata, ma la Banca non ha dato seguito alle richieste fatte. Invero, sebbene persistesse la condizione di difficoltà, il debitore riusciva comunque e pur con qualche ritardo a pagare i ratei.

L'attuale valore del debito è pari ad **€ 14.729,07**



**2. IBL Banca** - creditrice per un importo complessivo residuo di € **22.344,00**. L'esposizione discende da un contratto di prestito personale con la cessione del quinto di € 31.920,00 stipulato in data 30.05.2018, e previsione di restituzione in 120 rate da Euro 266,00.

**3. Agos S.p.A.** - finanziamento di credito al consumo per un importo residuo pari ad Euro **17.642,00**. L'esposizione discende da contratto di prestito personale stipulato per un valore complessivo di € 24.332,00, stipulato in data 10.03.2017 e previsione di restituzione in 108 rate da Euro 223,00. Il sig. Spitaleri ha pagato, sebbene abbia accumulato ritardi, fino al 30.09.2019.

**4. Findomestic S.p.A.** creditrice nei confronti dell'istante in ragione di 2 carte revolving concesse in data 01.01.2019, esattamente una di importo 5.000 con rientro mensile di € 150,00 con saldo negativo al 22.03.21 € **3.934,52** e l'altra di € 3.000,00 con un rientro mensile di € 90,00, con saldo negativo al 22.03.21 € **2.264,03** addebitate sulla pensione. Entrambe le carte sono addebitate sul c/c cointestato con la moglie di Banca Unicredit n. 10101441

**5. Banca Unicredit** conto corrente cointestato con la moglie Olga Bellante n. 10101441 con una apertura di credito di euro 3.000,00 già utilizzata.

A ciò si aggiunge l'esposizione debitoria della moglie sig.ra Bellante Olga: (art.7 bis della Legge n. 3/2012 secondo cui *"I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune."*). Trattasi di un finanziamento presso Banca Unicredit S.p.A. con la cessione del quinto di € 15.000,00 con un debito residuo al 31.05.21 di € **7.250,00**.

Entrambi i coniugi sono coobbligati rispettivamente per ogni obbligazione assunta. (vedi tabella)

### Posizione debitoria Spitaleri Carmelo

Data	Tipologia di debito	Creditore	Ammontare del debito	Ammontare debito di pertinenza
13.09.2013	Finanziamento	Banca Unicredit	14.729,07	Cointestato
30.05.2018	Cessione del quinto	Banca IBL	22.344,00	Prestito personale
10.03.2017	Fin. Credito al consumo	Agos S.p.A.	17.642,00	Cointestato
01.012.2019	Carta revolving	Findomestic	5.000,00	Personale
01.01.2019	Carta revolving	Findomestic	3.000,00	Personale
05.10.2018	Cessione del quinto	Banca Unicredit	7.250,00	Prestito coniuge
01.01.2019	Apertura di credito c/c	Banca Unicredit	3.000,00	Cointestato
<b>TOTALE</b>			<b>72.965,07</b>	

#### COMPETENZE LEGATE ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

CREDITORE	IMPORTO
Competenze per l'attività di composizione della crisi da sovraindebitamento <b>Acconto € 700,00</b>	€ 3.036,46 <b>€ 2.457,92</b>
Avv. Vanessa Lancione Assistente Legale	€ 1.794,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.251,92</b>

#### TOTALE DEBITI

CREDITORI	IMPORTO
Debiti estranei alla procedura	€ 72.965,07
Debiti procedura di sovraindebitamento	€ 4.251,92
<b>TOTALE</b>	<b>€ 77.216,99</b>

#### 4. MERITEVOLEZZA

La procedura del piano del consumatore, introdotta dalla Legge n.3/2012 per agevolare il debitore civile non fallibile, presuppone che il consumatore sia “meritevole”, concetto che comprende, tra l’altro, il non avere fatto ricorso alla procedura di indebitamento senza usare la normale diligenza.

Conseguentemente, occorre capire se il consumatore ha colposamente determinato il sovraindebitamento ovvero ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, valutando l’intera storia economica e finanziaria e analizzando se il consumatore ha contratto debiti che già sapeva di non potere sostenere, perché in quel periodo viveva già una situazione di squilibrio finanziario.

Pertanto, si deve tenere conto:

1. Delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
2. Delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

Questi due elementi vengono congiuntamente indicati come “meritevolezza” del debitore.

Oggetto di indagine saranno quindi la coscienza e la volontà del consumatore, nel momento in cui contraeva i suoi debiti, di poterli poi onorare, analizzando se ciò che stava sottoscrivendo era affine a quelle che erano le proprie capacità economiche e finanziarie in quel dato istante.

Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore c.d. civile possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Il soggetto sovra indebitato è vittima di eventi che non dipendono dal proprio volere e l’impossibilità di non potere fronteggiare i propri debiti deriva dal fatto che sono verificati nel tempo situazioni sfavorevoli inaspettate e imprevedibili.

Un’improvvisa perdita di lavoro, la sopravvenienza di una malattia o di lutti sono eventi che prescindono dalla volontà del soggetto e che ne modificano le sue condizioni originarie; in questi casi, la meritevolezza del consumatore, la sua buona fede e la sua volontà di ricoprire i propri debiti non saranno pregiudicati.

Tuttavia, per completare l’indagine in ordine al requisito di meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza

e correttezza del creditore medesimo nella concessione di un credito ad un soggetto già indebitato (*valutazione merito creditizio*).

Premesso quanto sopra, emerge chiaramente come il concetto di meritevolezza sia fuor di dubbio concetto di difficile interpretazione e presuppone da parte del giudicante una attenta valutazione caso per caso sia delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, sia delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle stesse.

Si rappresenta inoltre che, a parere della scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in Banca dati Pubblica Crif avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "**merito creditizio**" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria". *La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente era a conoscenza di chi erogava il credito.*

Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

## 5. PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Nello specifico il piano comporterà il pagamento dei creditori attraverso il reddito del ricorrente unica fonte di reddito del debitore e coniuge.

### Composizione Nucleo Familiare

Spitaleri Carmelo	nato a Palermo il xxxxx residente a Palermo in Via xxxxxx
Bellante Olga	nata a Palermo il xxxxx residente a Palermo in Via xxxxxx

Dal punto di vista della liquidità immediata, le risorse a disposizione del ricorrente e del coniuge sono le seguenti:

1. il sig. Spitaleri è pensionato comunale con un reddito mensile al netto della tredicesima di  
€ 1.349,14
2. il coniuge sig.ra Bellante è anch'essa pensionata con un reddito mensile al netto della tredicesima di  
€ 1.467,46

*L'unica garanzia che può offrire il consumatore è la sua pensione.*

***Nello specifico il piano comporterà il pagamento dei creditori attraverso il reddito ricorrente, unica fonte di reddito del debitore.***

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (in questo caso chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

### Attivo disponibile

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare.

Valore annuo delle componenti attive derivanti dal reddito pensionistico del ricorrente e coniuge sono pari ad **€ 33.799,20**.

**TABELLA 1**

<b>Dati reddituali</b>	
<b>Attuale reddito netto mensile del Debitore</b>	1.349,14
<b>Attuale reddito Bellante Olga (coobbligato)</b>	1.467,46
<b>Totale Reddito Mensile</b>	<b>2.816,60</b>
<b>Totale Reddito Annuo</b>	<b>€ 33.799,20</b>

**TABELLA 2**

<b>Spese medie mensili</b>	
<b>Area Geografica ISTAT</b>	<b>Isole</b>
<b>Spesa Media mensile</b>	<b>1.800,00</b>

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto

alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento l'ultima pubblicazione dell'ISTAT sulla spesa mediana mensile delle famiglie per tipologia familiare (anno 2019).

A ciò si allega il prospetto delle uscite correnti sostenute dai coniugi Spitaleri. Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

*Tale rapporto è risultato pari al 61,23%, come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%;*

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, si propone, per tutti i debiti in essere, il piano di seguito esplicitato.

I finanziamenti accordati dalle società finanziarie e Banche non risultano garantiti da alcun privilegio sul patrimonio del debitore.

Considerando la ratio della norma, cioè quella di risolvere la situazione di difficoltà definitivamente e in un tempo ragionevole, si è considerato di adempiere alle obbligazioni nel termine massimo di 3 anni.

Il piano proposto evidenzia che i pagamenti delle rate ricalcolate dovrebbero avvenire in 36 mesi a partire dall'omologa del Piano del Consumatore, di cui i primi 4 per soddisfare i crediti in prededuzione e le successive 32 rate come da piano di riparto per soddisfare i creditori.

Considerando la somma messa a disposizione del consumatore (**€ 1.016,00**) per la durata del piano (32 mesi + 4 mesi in prededuzione) pari a complessivi **€ 36.534,46** coincide con la somma che il ricorrente si propone di corrispondere con il presente Piano del Consumatore.

*Il pagamento di tale importo, come meglio evidenziato nei successivi paragrafi, risulta essere più conveniente dell'ipotesi liquidatoria e dunque il Piano del Consumatore proposto merita di essere omologato nel rispetto e nell'interesse del ceto creditorio.*

## 6. PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO

Attribuendo a ogni debito percentuale sul totale debitorio, si è proceduto alla distribuzione della somma messa a disposizione del consumatore, determinando così una soddisfazione di tutti i creditori e dilazionando il passivo, in modo tale da creare una rata mensile ed un piano di rientro rateale che concili la volontà dell'assistito di soddisfare i propri creditori nei limiti del possibile, e di concedere a sé stesso e al proprio coniuge una vita serena, nell'ottica di chiudere tutti i debiti, tenuto conto delle effettive capacità reddituali degli stessi e dei sacrifici che saranno sostenuti.

Pertanto, si prospetta come segue il piano di riparto con la rateizzazione del debito in 36 mesi (3 anni), di cui 4 mesi per i crediti in prededuzione e 32 per i creditori chirografari, con rate mensili di € 1.016,00 o a quella diversa durata che il Giudicante vorrà determinare nell'interesse dei creditori e dell'istante, mantenendo inalterato l'ammontare della rata, come descritte nelle tabelle allegate

### 6.1 Spese della procedura

Le spese di procedura, devono essere corrisposte in prededuzione, infatti l'art.13 comma 4 bis della L. 3/2012 e successive modifiche 18 dicembre 2020 n.176, prevede *“che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, siano soddisfatti con preferenza rispetto ad altri.”*

Pertanto, il presente Accordo di Composizione della crisi dovrà soddisfare le spese dovute al Gestore e le spese per il Legale del ricorrente determinate.

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>Compenso spettante Gestore della crisi dr.ssa Roberta Marino</b>	Compenso totale al netto della riduzione	€ 3.036,46
	C.p.a. 4%	€ 121,46
	Totale	€ 3.157,92
	Acconto	€ 700,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.457,92</b>
<b>Compenso spettante al legale Avv. Vanessa Iancione</b>	Compenso assistenza legale	€ 1500,00
	Rimborso spese forfettarie	€ 225,00
	C.p.a.	€ 69,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.794,00</b>



## TABELLA A - PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO

### Crediti in prededuzione

Creditore	Importo	Modalità e scadenze
Gestore della crisi	€ 2.457,92	N.2 rate mensili da € 1.016,00 N 1 rata da € 425,92
Avv. Vanessa Lancione	€ 1.794,00	N.1 rata € 590,08 n.1 rata mensile € 1.016,00 n.1 rata € 187,92

### Crediti chirografari

DEBITO	DEBITO RESIDUO	DEBITO SODDISFATTO	I RATA	DALLA RATA 2	%
Unicredit Finanziamento (cointestato)	€ 14.729,07	€ 7.364,53	€ 138,00	€ 233,11	50%
IBL Banca (prestito personale)	€ 22.344,00	11.172,00	€ 138,00	€ 355,93	50%
Agos finanziamento (cointestato)	€ 17.642,00	€ 8.821,00	€ 138,00	€ 280,09	50%
Findomestic carta revolving	€ 8.000,00	€ 400,00	€ 138,00	€ 8,45	95%
Unicredit prestito (coniuge)	€ 3.625,00	€ 3.625,00	€ 138,00	€ 112,48	50%
Unicredit apertura di credito (cointestato)	€ 3.000,00	€ 900,00	€ 138,00	€ 24,58	70%

Nel dettaglio:

Unicredit vedranno soddisfatti i crediti vantati, nella misura del 50%, tranne l'apertura di credito nella misura del 20 %.

Ibl e Agos vedranno soddisfatti i crediti vantati nella misura del 50% ad eccezione della Carta Revolving Findomestic che avrà un soddisfo del 5%

*Infine, il presente Piano permette di soddisfare l'intera massa dei creditori con € 32.282,54 pari al 55,756% del debito*

## **6.2 Modalità di pagamento**

Concretamente, tale rata di € 1.016, sarà versata dal sovra indebitato in un conto bancario/postale da istituirsi appositamente, vincolato a questa procedura e all'ordine del sottoscritto professionista, Gestore della crisi, che effettuerà con cadenza semestrale a mezzo bonifico i pagamenti ai creditori di cui alla precedente tabella

## 7. RIEPILOGO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore prevista per i pensionati, in considerazione:

1. Dello stato di sovraindebitamento del ricorrente;
2. Della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt.7,8 e 9 L. cit. e dell'assenza di atti in frode ai creditori;
3. Della meritevolezza dell'odierno ricorrente, e conseguentemente è escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento);
4. Della elaborazione di un Piano di rientro sostenibile e fattibile che prevede il pagamento di una rata mensile di circa 1.016,00 e per un totale di 32 rate; tale importo risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel Piano stesso.

*Il Piano proposto appare l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori, concedendo contemporaneamente al debitore, e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire al proprio nucleo, azzerando così i propri debiti.*

### **La proposta prevede:**

- a) Il pagamento in prededuzione delle spese di procedura, così determinate: 1) compenso Gestore  
2) compenso Legale
- b) Il pagamento a saldo e stralcio dei debiti di natura chirografaria nella misura del 50%;
- c) Il pagamento a saldo e stralcio dei debiti di natura chirografaria nella misura del 20%
- d) Il pagamento a saldo e stralcio dei debiti di natura chirografaria nella misura del 5%;
- e) Il Piano soddisfa la disposizione dell'art. 8 co. 4, L.3/2012, procedendo al pagamento integrale dei creditori in prededuzione;
- f) La cessazione della trattenuta del quinto dello stipendio operata dal creditore nei confronti del ricorrente e della coniuge;

- g) La richiesta ai sensi dell'9 comma 3 -quater (*il deposito della proposta di accordo o di Piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti, non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 comma secondo e terzo del c.c.*) della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali per i crediti non assistiti da ipoteca o privilegio.
- h) Conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'art.10 e ss. della Legge n.3/2012, si fissi l'udienza ex art.10 c. 1 disponendo ex art.10 c.2 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Palermo, 21.06.2021

Spitaleri Carmelo